

COMUNE DI FONTE



Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF**

Delibera di Consiglio Comunale n. 44 in data 30.09.2014

Modificato con delibera C.C n. 9/28.05.15

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della propria potestà regolamentare attribuita dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si richiama la normativa vigente in materia.

Art. 2 - SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune di Fonte alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 3 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è stabilita, nel rispetto del principio di progressività e utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini IRPER, a decorrere dall'anno 2015 come segue:

Scaglioni di reddito	aliquota
Da 0 a 15.000 euro	0,55%
Da 15.000 a 28.000 euro	0,65%
Da 28.000 a 55.000 euro	0,70%
Da 55.000 a 75.000 euro	0,75%
Oltre 75.000 euro	0,80%

2. L'aliquota è determinata dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione a norma dell'art. 1 commi 1 e seguenti del D.Lgs 360/1998. In assenza di provvedimento si intende confermata l'aliquota vigente ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006. (1)

(1)art. modificato con delibera C.C. n. 9/2015 -entrata in vigore 01/01/2015

Art. 4 – DISCIPLINA

1. L'addizionale comunale all'IRPEF è applicata ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 360/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 – ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis del D.lgs. n. 360/1998 sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF i contribuenti in possesso di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche annuo non superiore a € 12.000,00.
2. Se il reddito supera la soglia di esenzione l'addizionale comunale all'IRPEF si applica al reddito imponibile complessivo.
3. Con la delibera con cui viene variata l'aliquota, ai sensi del precedente art. 2, il Consiglio comunale può stabilire una soglia di esenzione diversa.

Art. 6 – ENTRATA IN VIGORE

1 . Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2013.